

ProCertSQNBA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE SCHEMA SQNBA

Sistema di Qualità Nazionale per il Benessere Animale

STATO DELLE REVISIONI

DATA	REV.	ED.	NOTE
24/04/2026	01	02	Specifiche sulla presentazione ricorsi e aggiunta par. 6 Recesso operatore
01/09/2025	00	02	Integrazione a seguito rilievi Accredia da "Esame documentale supplementare"
18/07/2025	04	01	Integrazione a seguito rilievi Accredia da "Esame documentale integrativo"
14/07/2025	03	01	Integrazioni a seguito nota PRef2 313863 del 09/07/25 e altre correzioni
09/06/2025	02	01	Rinominazione documento per richiesta autorizzazione MASAF e integrazioni
30/05/2025	01	01	Integrazione a seguito di commento Accredia
19/02/2025	00	01	Prima emissione

Il presente Documento è di proprietà di Bioagricert Srl.

Ogni divulgazione e riproduzione o cessione di contenuti a terzi deve essere autorizzata.

SOMMARIO

	pag
1. Scopo e campo di applicazione	3
2. Norme e documenti di riferimento	3
3. Termini, definizioni e abbreviazioni	3
4. Classificazione degli operatori	4
5. Ingresso nel sistema di controllo	5
6. Svolgimento dell'attività di controllo	5
6.1 Tipologia di attività ispettiva	6
6.1.1 Valutazione iniziale di certificazione	6
6.1.2 Valutazione di mantenimento	7
6.1.3 Visite ispettive di verifica nc gravi	7
7. Gestione nc	8
7.1 provvedimenti	9
7.1.1 provvedimento di diffida	9
7.1.2 provvedimento di sospensione	9
7.1.3 provvedimento di sospensione e revoca	9
7.2 diagramma di flusso delle nc	10
8. Rilascio dei documenti di controllo e certificazione	10
8.1 primo rilascio del certificato	11
8.2 mantenimento del certificato	11
9. Commercializzazione	12
10. Etichettatura	12
11. Reclami e ricorsi	13
11.1 ricorsi	13
11.2 reclami	13
12. Contenziosi	14
13. Consenso al subappalto e diritto di ricusazione	14
14. Riservatezza	14
15. Pubblicità e trasparenza	14
16. Uso dei marchi e dei riferimenti alla certificazione	14
17. Modulistica	15
FAC-simile comunicazione di ritiro di prodotto SQNBA non conforme	<i>Allegato 1</i>
Diagramma di flusso gestione non conformità	<i>Allegato 2</i>

0 MOTIVO DELLA REVISIONE

La revisione si è resa necessaria per inserire delle specifiche sulle modalità previste per la presentazione dei ricorsi e per integrare il paragrafo sui recessi.

1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura definisce il processo, le regole, le responsabilità e i metodi per lo svolgimento dell'attività di certificazione presso gli operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la gestione delle non conformità e dei relativi provvedimenti, nonché le procedure per l'emissione dei certificati e la gestione dei reclami e dei ricorsi.

2 NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

MASAF	Decreto interministeriale recante la disciplina del "Sistema di qualità nazionale per il benessere animale" istituito ai sensi dell'articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
Normativa nazionale applicabile	Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione e agricola e agroalimentare predisposto ai sensi della normativa nazionale applicabile
UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.

Completano la tabella tutte le disposizioni nazionali e regionali relative all'applicazione del Decreto 0341750 del 02/08/2022 e s.m.i.

3 TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini della presente Procedura si applicano le definizioni di «**"Sistema di qualità Nazionale per il benessere animale"** o **"SQNBA"** o **"SQN benessere animale"**» e **"operatore"** di cui al Decreto MASAF - Affari Generali - Prot. Interno N.0341750 del 02/08/2022 (d'ora in poi **Decreto**), nonché le definizioni contenute nelle norme di riferimento elencate al precedente punto e le seguenti:

Termine o Sigla	Definizione
AC	Autorità Competenti per la vigilanza sul sistema di controllo. Sono rappresentate: dal Ministero (Autorità competente nazionale), di seguito MASAF, e dagli uffici specifici da esso delegati.
Accredia	Ente nazionale italiano per l'accreditamento dei laboratori di prove e degli organismi di certificazione e ispezione.
Controllo	Attività finalizzata a verificare che gli operatori operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea e nazionale in materia di Sistema di qualità Nazionale per il benessere animale.
Ispezioni	Sono i controlli effettuati sulle aziende e sulle loro attività dagli ispettori. Prevedono l'esame di qualsiasi attività relativa al campo di applicazione del Decreto SQNBA per verificare che tali attività soddisfano i requisiti previsti dal Decreto SQNBA e documenti allegati. Sinonimo di verifica di conformità sono: ispezioni documentali, ispezioni fisiche in loco, audit.
Valutazione iniziale di certificazione:	La valutazione iniziale è finalizzata alla verifica della conformità di ciascun Operatore per l'adesione al sistema di certificazione SQNBA.
Valutazione Di Mantenimento Produzione Primaria	Valutazione finalizzata al mantenimento della conformità degli Operatori inseriti nel sistema, anche in modalità non annunciata.
Valutazione Di Mantenimento Operatori Settori Alimentare	Valutazione finalizzata al mantenimento della conformità degli Operatori inseriti nel sistema, anche in modalità non annunciata.
Fascicolo Di Controllo	L'insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo di cui all'articolo 4 del Decreto SQNBA, ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle

	attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo.
Classy Farm Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio	Sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (di seguito IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it , che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute 16 tramite la raccolta e l'elaborazione delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016
MASAF	Ministero Agricoltura e Sovranità Alimentari (di seguito "Ministero")
Non Conformità' (NC)	Mancata conformità alle disposizioni previste dal Decreto SQNBA e dai Piani di Controllo emessi dalla AC per il singolo Disciplinare.
Operatore	La persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della normativa di riferimento nell'ambito dell'impresa sotto il suo controllo per Decreto SQNBA
Organismo di controllo (OdC)	Ente terzo indipendente che effettua ispezioni e certificazioni sulle attività di produzione, trasformazione, commercializzazione e importazione di prodotti ottenuti secondo il metodo di SQNBA.
Riesame (iso 17065, punto 7.5)	Attività di riesame documentale delle ispezioni, delle analisi, o dell'intero fascicolo di controllo ai fini della certificazione o dell'emissione di NC. L'attività è effettuata dal Tecnico Valutatore (Responsabile di Pratica); il riesame può essere svolto anche da titolari della Funzione di Decisione (FD) qualificati per SQNBA.
Decisione (iso 17065, punto 7.6);	Decisione per l'emissione dei documenti di certificazione o per l'emissione di provvedimenti a seguito di Non Conformità (irregolarità e infrazioni); è presa da personale qualificato per Funzione di Decisione (FD).
Gruppi di operatori	Insieme di operatori del settore alimentare coordinati da una persona fisica o giuridica che richiede la certificazione ed è la responsabile della conformità ai requisiti del SQNBA nonché intestataria del certificato di conformità per la Catena di Custodia;

4 CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli operatori in funzione delle attività specifiche svolte nella produzione, saranno identificati ai fini dell'inclusione del sistema di controllo, dalla composizione più idonea tra le seguenti:

Attività:

- Operatore della produzione primaria (Pp) – anche organizzati in forma associativa (cooperative, associazioni)
- Operatore del settore alimentare (Pr) – anche organizzati come gruppo di operatori del settore alimentare (GOS)

Metodo di produzione:

- Produzione SQNBA esclusivo
- Produzione SQNBA e non SQNBA in conformità a quanto stabilito dal punto 5.1.7 art. 4 del Decreto SQNBA [l'adesione al SQNBA per una specie animale, orientamento produttivo e metodo di allevamento comporta che tutti gli animali della specie oggetto dell'adesione, sotto la responsabilità dell'operatore della produzione primaria, siano gestiti secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti di certificazione definiti dal CTSBA ed approvati come stabilito dall'articolo 1, comma 5]

Categoria di prodotti:

- Animali vivi
- Prodotti animali non trasformati e/o trasformati

5 INGRESSO NEL SISTEMA DI CONTROLLO

I soggetti di cui al par. § 4 devono presentare apposita istanza di adesione a Bioagricert srl attraverso il modulo di Richiesta di Adesione adatto alla categoria applicabile, in conformità all'art. 4 del Decreto SQNBA.

Per i gruppi di operatori qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, la richiesta di adesione deve:

- essere presentata da un operatore identificato come Responsabile del gruppo;

- corredata dall'elenco degli operatori aderenti (aziende aderenti e stabilimenti intermedi)

Al ricevimento da parte dell'operatore della domanda d'ingresso nel sistema di controllo, mediante il modulo M_RA RICHIESTA DI ADESIONE, adeguato alla tipologia richiesta (produzione primaria, CoC come responsabile o CoC come aderente), Bioagricert ne verifica la completezza.

- Qualora la richiesta risulti incompleta o non conforme ai prerequisiti, Bioagricert informa l'Operatore entro 15 giorni dal ricevimento e ne chiede l'adeguamento o l'integrazione.
- Nel caso e quando l'istanza di adesione risulti completa, Bioagricert procede alla consultazione del semaforo d'accesso presente in ClassyFarm nella pagina specifica del singolo Operatore.
 - La presenza di un semaforo rosso blocca il prosieguo dell'iter di certificazione poiché indica che i prerequisiti di accesso non sono soddisfatti.
 - Al contrario la presenza di un semaforo verde indica il soddisfacimento di tutti i prerequisiti d'accesso e permette al richiedente di procedere con l'iter di certificazione, a quel punto Bioagricert incarica un Addetto alla Valutazione (AV) per effettuare l'ispezione iniziale in azienda ed un addetto al riesame (AR) per l'esame documentale, effettuando la scelta dei due profili sulla base delle competenze e autorizzazioni MASAF specifiche, della posizione geografica dell'azienda e dell'inesistenza di conflitti di interesse.
- L'ispezione di accesso è svolta dal AV entro 30 giorni dall'esito positivo dell'istruttoria. Tale periodo è prorogabile di ulteriori 30 giorni se opportunamente motivato.
- In caso di certificazione di una forma associativa, Bioagricert svolge la valutazione iniziale presso tutti gli associati.

6 RECESSO DELL'OPERATORE DAL SISTEMA DEI CONTROLLI

Gli Operatori che intendono uscire dal SQNBA devono comunicarlo a Bioagricert mediante rinuncia formale inviata via PEC all'indirizzo bioagricert@pec.bioagricert.org entro e non oltre la data di pianificazione dell'audit.

In assenza di espressa comunicazione di recesso dal SQNBA, l'Operatore continua ad essere inserito nel sistema di controllo ed è obbligato al pagamento delle quote previste dal relativo tariffario.

7 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Nello svolgere la propria attività di controllo, Bioagricert esegue ispezioni presso gli operatori al fine di accertare eventuali non conformità riguardanti la qualificazione dei prodotti secondo lo schema SQNBA.

L'ispettore ha a disposizione il sistema software BAG da cui accede all'intero fascicolo aziendale dell'operatore ed a tutti i relativi documenti di controllo, compresi i provvedimenti. L'ispettore ha facoltà di inviare all'operatore un "piano di visita" e ove applicabile ha facoltà di richiedere che elenchi o, documentazione per estrazione campionaria delle attività da verificare, gli siano inviati anche prima dell'ispezione stessa.

Per tutte le tipologie di azienda i verbali ispettivi devono essere:

- compilati sulla modulistica applicabile fornita al AV da Bioagricert
- redatti in forma completa ed esaustiva, compresa la data, l'ora di ingresso e di uscita
- controfirmati dall'operatore (o delegato) solo al termine dell'ispezione e mai prima.

L'operatore al termine dell'ispezione ha diritto a ricevere copia completa del rapporto ispettivo dell'OdC; in caso di disaccordo sulle conclusioni dell'ispezione, l'operatore può rifiutarsi di firmare il rapporto; in tal caso lo stesso, in copia, deve essere inviato all'operatore con raccomandata A/R.

I tempi minimi di verifica/valutazione iniziale e di mantenimento, sia per gli operatori della produzione primaria sia per gli operatori del settore alimentare, sono definiti nei singoli Piani di Controllo.

I tempi minimi di verifica/valutazione per il controllo dell'attività di pascolamento sono stabiliti in funzione al numero di animali presenti in allevamento, secondo le seguenti indicazioni:

Numero di animali	Ore minime di verifica
Fino a 300 capi	1 ora
Oltre > 300 capi	1.5 ore

7.1 TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ISPETTIVA

Le visite ispettive sono finalizzate alla verifica della conformità ai requisiti previsti dal DM 0341750 del 02/08/2022 "Sistema di qualità Nazionale per il benessere animale" e s.m ed i.

In particolare secondo quanto previsto da:

Allegato 2 del Decreto - requisiti per gli operatori del settore alimentare

Allegato 3 del Decreto - requisiti di certificazione dei suini da ingrasso (oltre 50 Kg) allevamento all'aperto

Allegato 4 del Decreto - requisiti di certificazione dei bovini da latte in stalla

Allegato 5 del Decreto - requisiti di certificazione dei bovini da carne allevamento stallino

Allegato 6 del Decreto - requisiti di certificazione dei bovini in allevamento familiare

Allegato 7 del Decreto - requisiti di certificazione dei bovini allevati con ricorso o integralmente al pascolo

Le specifiche dei requisiti oggetto di verifica sono indicate nel piano dei controlli disposto dall'autorità competente.

7.1.1 VALUTAZIONE INIZIALE DI CERTIFICAZIONE

OPERATORI DELLA PRODUZIONE PRIMARIA

Le verifiche ispettive iniziali sono finalizzate a valutare la conformità a tutti i requisiti del SQNBA per ciascun Operatore, se non diversamente specificato nella tabella dei controlli.

La verifica ispettiva iniziale deve sempre prevedere almeno una valutazione in situ e deve considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione.

Bioagricert durante la valutazione iniziale deve:

- verificare che il sistema di identificazione e tracciabilità degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicurano il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA;
- capacità di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Le verifiche ispettive iniziali svolte presso gli Operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto.

Bioagricert durante la valutazione iniziale deve:

- valutare la coerenza delle informazioni riportate nella richiesta di adesione ed accerta il possesso dei requisiti previsti dal Decreto;
- svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilità;
- svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa;
- accertare l'efficacia e l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato.

Per la certificazione di un gruppo di Operatori del settore alimentare, Bioagricert svolge una valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di Operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto;

L'iter di certificazione può proseguire solo se rimangono aperte solo NC lievi secondo la classificazione indicata nella tabella dei controlli, mentre le NC gravi devono essere tutte risolte.

In caso di esito negativo della valutazione in situ, Bioagricert richiede l'adeguamento ai requisiti stabilendo le modalità e un termine massimo entro cui adempiere oppure respinge la richiesta di iscrizione al SQNBA. Bioagricert respinge la richiesta di iscrizione anche in caso di mancato adeguamento.

A seguito della comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore, Bioagricert procede ad una ulteriore visita ispettiva in situ al fine di verificare la conformità.

I risultati della verifica devono essere inseriti nell'apposita sezione di ClassyFarm, come previsto alla lettera c), par. 2 dell'art. 9 del Decreto.

7.1.2 VALUTAZIONE DI MANTENIMENTO

OPERATORI DELLA PRODUZIONE PRIMARIA

Le attività di controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti, consistono essenzialmente in:

- verifica ispettiva presso l'allevamento (anche in modalità non annunciata);
- verifiche documentali

Bioagricert svolge almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari alla \sqrt{N} , ove N è il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti. In caso di forma associativa, il responsabile deve garantire la conformità del gruppo ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione. Le verifiche da parte di Bioagricert, devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui è stata richiesta l'adesione nonché considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'articolo 9 del Decreto.

OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

Le attività di controllo per la verifica del mantenimento dei requisiti, consistono essenzialmente in:

- verifiche ispettive nei luoghi di produzione (anche in modalità non annunciata);
- verifiche documentali

Le verifiche ispettive di mantenimento svolte presso gli Operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attività gestite in subappalto.

Bioagricert svolge almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo nel primo anno di mantenimento, almeno una verifica annuale presso il responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle $\sqrt{N_i}$, ove N_i è il numero di soggetti che svolgono la medesima attività nel gruppo per la realizzazione del prodotto.

È possibile eseguire le attività ispettive anche in modalità a distanza, utilizzando mezzi elettronici. L'attività deve essere condotta solo in circostanze emergenziali accertate dall'Autorità competente, al fine di assicurare la continuità del controllo ed a seguito di un'analisi di fattibilità e comunicata all'Autorità competente.

7.1.3 VISITE ISPETTIVE DI VERIFICA NC GRAVI

In tutti i casi di NC Gravi Bioagricert prevede presso gli Operatori, una visita ispettiva mirata ad attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformità dell'intero sistema di allevamento e di produzione.

La verifica dovrà essere registrata attraverso il modulo M_62-SQNBA alla sezione (foglio) *Verbale NC*.

8 GESTIONE NC

Le eventuali NC rilevate da Bioagricert durante le attività di valutazione vengono notificate agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla data di delibera e sono caricate nel sistema informatico Classyfarm.

Bioagricert classifica la non conformità in Lieve o Grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicità e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni nei piani di controllo delle singole specie, e in ogni caso, si classifica come non conformità:

- Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformità del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti e/o di affidabilità dei soggetti certificati;

Un NCL reiterata nel corso dell'anno successivo comporta la notifica di una NCG.

- Grave: un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformità del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilità degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità degli animali e prodotti, e/o di affidabilità dei soggetti certificati.

8.1 PROVVEDIMENTI

Il provvedimento consiste nell'atto emesso da Bioagricert a seguito di non conformità rilevate a carico dell'operatore. Riporta, tra l'altro, una dettagliata descrizione della non conformità, l'indicazione della relativa misura, la decorrenza dell'applicazione della stessa. Il provvedimento riporta i termini per la presentazione del ricorso e della proposta di azione correttiva, ove prevista; indica inoltre i termini entro i quali l'Organismo di controllo verifica il rispetto del provvedimento e del trattamento della non conformità.

I provvedimenti di sospensione e soppressione sono comunicati agli Operatori interessati entro 14 giorni lavorativi dalla data di delibera e sono caricati nel sistema informatico Classyfarm.

8.1.1 PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA

Nei casi di non conformità lieve, il provvedimento di diffida (invito scritto a correggere la NC lieve rilevata) è rappresentato dalla sezione Verbale NC (Elenco non conformità SQNBA) del rapporto di ispezione M_62, sottoscritto dall'operatore e consegnato in copia allo stesso termine dell'ispezione.

Alla terza notifica di una Non Conformità lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di 12 mesi, la stessa verrà classificata come grave.

8.1.2 PROVVEDIMENTO DI SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI

Nei casi di non conformità grave, Bioagricert notifica un provvedimento di soppressione delle indicazioni. Il provvedimento prevede che l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora le non conformità gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilità, è necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa.

In caso animali e/o prodotti siano già immessi sul mercato è necessario ritirare la dichiarazione di conformità verso i clienti in maniera tempestiva. L'azienda può definire le modalità con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato attraverso i contenuti minimi indicati nell'*Allegato 1*.

8.1.3 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Sospensione:

Il provvedimento di sospensione della certificazione, della durata massima di 6 mesi, viene deliberato in tutti i casi in cui:

- si riscontrino carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema;
- venga impedito all'Organismo di Certificazione l'accesso alle strutture per effettuare l'attività di valutazione, salvo giustificati motivi.
- non vengano risolte le cause che hanno portato all'emissione della Non Conformità Grave nei termini previsti;
- si rilevi una NCG reiterata nel corso dell'anno successivo;
- venga notificata per la terza volta una Non Conformità grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di 12 mesi.

Nel periodo di sospensione l'Operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Contratto per la di certificazione SQNBA stipulato con Bioagricert, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicità.

In caso animali e/o prodotti siano già immessi sul mercato è necessario ritirare la dichiarazione di conformità verso i clienti in maniera tempestiva. L'azienda può definire le modalità con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche già immessi sul mercato attraverso i contenuti minimi indicato nel fac-simile (*Allegato 1*).

Bioagricert al termine del periodo di sospensione svolge la valutazione documentale entro 10 gg oppure la verifica in situ entro 7 gg, dalla comunicazione di adeguamento da parte dell'Operatore salvo diverse indicazioni riportate nella tabella dei controlli.

Revoca della certificazione:

In assenza del ripristino della conformità dell'Operatore sospeso entro i termini previsti, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, Bioagricert applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA.

In caso di revoca l'Operatore può presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purché siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento.

Per le forme associative, in caso di NCG a carico di operatori associati, Bioagricert disporrà un piano di controllo rinforzato documentato, della durata di almeno 1 anno, da definirsi caso per caso in base alla gravità della situazione e alla singola fattispecie.

8.2 DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLE NC

La descrizione e la classificazione delle non conformità sono notificate agli Operatori coinvolti a seguito di riesame e decisione del personale incaricato. Le specifiche modalità (documentale e/o in situ) e i tempi di gestione sono riportate nel diagramma di flusso gestione NC (*Allegato 2*).

L'Operatore a cui è stata notificata una non conformità deve definire, in accordo con l'Organismo, le azioni e i tempi per la sua risoluzione, oltre ad azioni per prevenire il ripetersi della stessa. L'OdC deve definire le modalità (documentale e/o in situ) e i tempi con cui intende effettuare la verifica del ripristino della conformità. Nel caso della certificazione di gruppo le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese da tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attività.

In fase di valutazione iniziale, tutte le non conformità gravi devono essere chiuse con verifica dell'efficacia delle azioni proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento nel sistema di certificazione.

Eventuali non conformità, alla normativa vigente, rilevate durante le attività di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate al Servizio veterinario locale secondo modalità definite dal Ministero della salute.

9 RILASCIO DEI DOCUMENTI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Bioagricert effettua il riesame e la decisione per la certificazione tramite personale veterinario in possesso degli stessi requisiti di competenza stabiliti per il valutatore e che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione (ossia che non abbia effettuato l'ispezione presso l'operatore oggetto di riesame/decisione); lo stesso personale dichiara anche a Bioagricert ogni eventuale interesse con operatori controllati, verso i quali sarà quindi dovuta l'astensione dall'attività.

La decisione per i certificati e per le NC **gravi** è assunta attraverso il gestionale BioAgriGest, per il quale sono istituite credenziali esclusive e un box specifico per le decisioni collegato con tutte le informazioni presenti sul gestionale per la decisione da prendere (documenti aziendali, report ispettivi, ...) ed atto all'espressione del voto per la decisione.

A seguito di ispezioni /riesame /decisione **con esito favorevole** (nessun rilievo di non conformità o rilievo di non conformità che non compromettono la conformità del prodotto o del processo) Bioagricert rilascia agli operatori il Certificato di Conformità.

Una volta emesso, è previsto che a richiesta l'operatore possa richiedere l'estensione dei documenti di controllo e certificazione a nuovi prodotti o a nuove tipologie di attività e/o a nuove strutture: allevamenti, linee di trasformazione, siti produttivi.

9.1 PRIMO RILASCIO DEL CERTIFICATO

Entro 30 giorni dall'esito positivo della visita ispettiva iniziale oppure, della successiva verifica positiva della chiusura delle NC, Bioagricert rilascia il certificato di conformità all'Operatore e provvede ad inserirlo nel proprio elenco degli Operatori controllati.

Nel caso di forme associative/gruppo di operatori, tutti gli associati aderenti al sistema devono essere inseriti in un allegato al certificato, intestato al Responsabile della forma associativa/Responsabile del Gruppo.

Il rilascio del Certificato attesta e consente l'inserimento dell'azienda nel sistema di controllo per la specifica attività richiesta. Viene tacitamente rinnovato alla sua scadenza e, in caso di variazione delle informazioni riportate nel certificato di conformità, Bioagricert provvede a revisionare il suddetto certificato entro il termine di 30 giorni.

Il certificato di conformità è rilasciato da Bioagricert secondo le disposizioni previste dall'allegato 1 punto c del Decreto SQNBA, nelle tre varianti previste:

1. Produzione primaria
2. Operatori del settore alimentare
3. Gruppi di produttori

9.2 MANTENIMENTO DEL CERTIFICATO

Il certificato viene rilasciato all'operatore nel rispetto della normativa in vigore (Decreto SQNBA).

Nei casi di non conformità che comportano l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo e in caso di mancato rispetto degli accordi di certificazione con Bioagricert, quest'ultimo ha facoltà di revocare il Certificato: l'operatore non potrà fare uso delle certificazioni emesse e di qualsiasi citazione, anche pubblicitaria, relativa alla produzione SQNBA al controllo Bioagricert.

È facoltà dell'operatore richiedere la revoca del Certificato qualora non intenda rinnovarli, non intenda adeguarsi a modifiche dei requisiti per la certificazione, cessi l'attività o il prodotto non sia più realizzato e/o l'operatore intenda cambiare Organismo.

È facoltà di Bioagricert, a seguito di non conformità per uso improprio del certificato o dei marchi di conformità o a seguito di inosservanza degli accordi di certificazione con Bioagricert, sospendere il Certificato dell'operatore; anche l'operatore ha sempre facoltà di richiedere la sospensione ad esempio per interruzione temporanea dell'attività oggetto di certificazione.

Nel periodo di sospensione, il soggetto è tenuto a continuare ad applicare i requisiti previsti dal processo di certificazione SQNBA, fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA.

Quando il certificato è sospeso, l'operatore non può commercializzare i prodotti con i riferimenti al metodo SQNBA o alla certificazione Bioagricert e non deve più apporre i marchi di conformità sui prodotti, né utilizzare, in qualsiasi forma, il Certificato di conformità.

Quando applicata da Bioagricert, la sospensione della certificazione è comunicata all'operatore insieme alle prescrizioni per la riattivazione. Al termine del periodo di sospensione, Bioagricert controlla che si siano realizzate le condizioni per la riattivazione, se del caso anche con l'effettuazione di ispezioni mirate.

10 COMMERCIALIZZAZIONE

La commercializzazione degli animali, dei prodotti della produzione primaria e dei prodotti alimentari da essi derivati deve avvenire riportando le seguenti informazioni nei documenti di vendita o in etichetta, indicante il posizionamento sui livelli progressivi di certificazione:

- a. "Sistema Qualità Nazionale Benessere Animale" o, in alternativa, "SQN benessere animale".
- b. Metodo di allevamento, come eventualmente individuato nello schema di certificazione, relativo a specie ed orientamento produttivo, approvati nell'ambito del SQNBA.
- c. "Allevato in" da riferirsi allo stabilimento certificato SQNBA nel quale il ciclo di allevamento dell'animale è condotto nel rispetto dei requisiti, modalità e tempistiche previste dagli schemi di certificazione di cui all'articolo 1, comma 5. Nel rispetto delle disposizioni del decreto SQNBA, è possibile riportare in etichetta la dicitura "Da allevamento ... [nazionalità]... certificato SQNBA" o "Proveniente da allevamento ... [nazionalità]... certificato SQNBA" e nel caso in cui l'animale sia nato, allevato e macellato nello stesso Stato Membro, l'informazione può essere fornita anche nella forma cumulativa "Origine ... [nome dello Stato membro]", eventualmente accompagnata dall'indicazione di una regione geografica.
- d. Eventuali altre informazioni previste, in relazione alla specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento, dai requisiti di certificazione approvati nell'ambito del SQNBA.

Nelle fasi antecedenti la commercializzazione al consumatore finale, le informazioni suddette sono riportate sui documenti di vendita che accompagnano gli animali vivi e, nel caso del prodotto della produzione primaria o prodotto alimentare, possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico o QR-code o altra idonea modalità anche sui relativi imballaggi. Le informazioni di cui sopra sono inoltre accompagnate dalle seguenti indicazioni:

1. codice di iscrizione dell'Organismo di Certificazione scelto dall'Operatore;
2. codice identificativo dell'operatore del settore alimentare o del Gruppo di operatori del settore alimentare che confeziona il prodotto per l'immissione al consumo o dell'operatore della produzione primaria qualora si abbia vendita diretta in azienda dell'animale o del prodotto.

11 ETICHETTATURA

Il trasferimento fino al consumatore finale delle informazioni previste dal SQNBA di cui al Decreto avviene attraverso la catena di custodia certificata da un Organismo di Certificazione accreditato, tranne nei casi di vendita diretta presso l'azienda di allevamento dell'animale.

Le informazioni di cui al punto 9 paragrafo a) possono essere sostituite dal logo identificativo del SQNBA, così come definito con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero della salute.

Tali informazioni devono comparire nello stesso campo visivo dell'etichetta del prodotto preimballato come definito dal regolamento (UE) n. 1169/2011. Per i prodotti non preimballati destinati al consumatore finale, le informazioni di cui al punto 9 devono essere esposte in maniera chiara e ben visibile al banco vendita.

Fatte salve altre disposizioni specifiche in materia di fornitura delle informazioni ai consumatori, le indicazioni di cui al punto 9 sono riportate:

- a) nel campo visivo principale dell'etichettatura, quando i componenti di origine animale provenienti da allevamenti certificati SQNBA costituiscono l'unico ingrediente o gli ingredienti certificati sono presenti nel loro insieme in percentuale maggiore o uguale al 75% nel prodotto ottenuto e commercializzato per il consumo finale;
- b) nel campo visivo dell'etichetta, la denominazione dell'ingrediente, la sua percentuale, e l'informazione SQNBA di cui al comma 1, lettera a), in tutti i casi in cui gli ingredienti certificati SQNBA rappresentano una percentuale minore al 75 per cento purché lo stesso ingrediente provenga interamente da allevamenti certificati SQNBA.

Nei prodotti alimentari non è ammessa la contemporanea presenza di uno stesso ingrediente certificato e non certificato ai sensi del Decreto.

12 RECLAMI E RICORSI

Le procedure adottate da Bioagricert srl hanno l'obiettivo di assicurare la risoluzione costruttiva e tempestiva di eventuali controversie e contestazioni insorte e debbono essere rese comprensibili e chiare agli operatori inseriti nel sistema di controllo.

Bioagricert dispone di un Comitato Reclami/Ricorsi (CRI) esterno, indipendente e imparziale che è l'organo collegiale competente per la trattazione:

1. Di qualsiasi reclamo sui servizi di certificazione dell'OdC (non sui prodotti controllati)
2. Delle istanze di ricorso presentate dagli operatori contro i provvedimenti (non conformità) adottati da Bioagricert srl in materia di rilascio, mantenimento, sospensione, ritiro e annullamento della certificazione e ad altre eventuali sanzioni comminate.

Avverso l'operato dell'OdC gli operatori possono presentare reclami, gestiti entro trenta giorni dalla data di ricezione. Le presenti procedure sono riportate in chiaro e in fase di aggiornamento al link: <https://www.bioagricert.org/it/ricorsi-e-reclami/>

12.1 RICORSI

L'operatore deve indirizzare al CRI l'istanza di ricorso tramite Bioagricert (tramite PEC bioagricert@pec.bioagricert.org o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno) entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di provvedimento inviata da BAC, dettagliando le ragioni del dissenso.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o sua delega se presentato da altro soggetto) e contenere come minimo la precisa indicazione del provvedimento impugnato, illustrazione delle motivazioni del ricorso e la documentazione a supporto. Il ricorso non interrompe l'esecutività dei provvedimenti adottati fino ad eventuale diverso pronunciamento del CRI. Il costo del ricorso è a carico del soccombente. La Procedura_003 Attività Comitato Reclami-Ricorsi è consultabile sul sito Bioagricert a questo link <https://www.bioagricert.org/it/ricorsi-e-reclami/>

Il Comitato decide in ordine alle istanze sottoposte alla sua trattazione entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione effettiva da parte di Bioagricert dell'istanza di ricorso presentata dall'operatore.

Le decisioni vengono comunicate all'operatore tramite lettera raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata ovvero con un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione, contenente la decisione del Comitato Ricorsi con copia del verbale o dettaglio delle motivazioni.

L'organo collegiale dei ricorsi valuta l'esistenza delle condizioni di procedibilità ed il merito accogliendo, totalmente o parzialmente, il ricorso o rigettandolo. Le decisioni sono vincolanti per le parti. I componenti sono indipendenti dalla struttura gerarchica dell'organismo di controllo. I membri del CRI sono professionisti (avvocati, commercialisti, agronomi, veterinari, tecnologi alimentari ecc.) con un'esperienza di almeno due anni nel settore agroalimentare e vengono autorizzati dal MASAF.

12.2 RECLAMI

È considerato reclamo qualsiasi osservazione esterna in merito al servizio di controllo e certificazione, alle attività, alla documentazione o a qualsivoglia ufficio/rappresentante dello staff BAC, interno o esterno, coinvolto o meno a qualsiasi

titolo nel servizio oggetto del reclamo, nel marketing e area commerciale, amministrativa o qualità di Bioagricert. Non si intendono reclami le segnalazioni di qualsiasi tipo sui prodotti certificati o meno degli operatori.

Hanno diritto di presentare reclamo all'OdC tutti gli operatori controllati (diversi dai ricorrenti ad un provvedimento di NC) e/o qualsivoglia ente/associazione/cliente/fornitore/aziende interessate alla certificazione o qualsiasi altro stakeholder, ivi compresi le Autorità Competenti e gli Enti di Accreditamento, attraverso i seguenti canali di raccolta:

- Sito web Bioagricert a questo link: <https://www.bioagricert.org/it/segnalazioni/>
- Mail PEC, mail delle sedi dell'OdC, mail dirette del personale dell'OdC (vedi [lista contatti: https://www.bioagricert.org/it/contatti/staff-italia/](https://www.bioagricert.org/it/contatti/staff-italia/));
- Fax e altri sistemi di comunicazione postale ed elettronica;
- Comunicazione diretta, anonima o firmata.

Il Comitato esamina i casi sottoposti alla sua trattazione, unitamente al riscontro di BAC sul caso, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione del reclamo. Sia BAC che il reclamante hanno 30 giorni per appellarsi alla risoluzione presa dal CRI. In questo caso si ripete l'iter. Una seconda risoluzione sullo stesso caso è considerata definitiva. Trascorso il termine dei 30 gg per la presentazione di un secondo reclamo, il processo di reclamo si ritiene concluso.

13 CONTENZIOSI

Qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente Documento sarà risolta mediante arbitrato rituale presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Bologna, da un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, nominati ed operanti secondo il Documento della suddetta Camera Arbitrale.

14 CONSENSO AL SUBAPPALTO E DIRITTO DI RICUSAZIONE

L'attività ispettiva è svolta da liberi professionisti (Veterinari valutatori e Tecnici Ispettori BAC);

L'attività di prova è subappaltata a laboratori accreditati a fronte della norma ISO/IEC 17025;

Gli operatori possono ricusare i valutatori e/o tecnici ispettori e/o i laboratori inviando motivata comunicazione scritta a BAC che, se accoglie le motivazioni, provvederà a sostituire il tecnico ispettore e/o il laboratorio.

15 RISERVATEZZA

In riferimento ai contenuti del Reg. UE 2016/679. e s.m. e i., l'OdC si impegna a mantenere la riservatezza, salvo eventuali disposizioni di legge o giudiziale, dei dati e delle informazioni aziendali derivanti dall'esecuzione dell'attività di certificazione e a garantire il segreto professionale dei suoi operatori. Tutti i componenti (membri dei Consigli, ispettori, responsabili, dipendenti), nonché tutto il personale che in qualsiasi modo può avere accesso agli uffici dell'OdC sono tenuti alla riservatezza e si impegnano per iscritto a non divulgare informazioni a terzi estranei. Tutti gli archivi dell'OdC (informatici e cartacei) sono adeguatamente protetti e con accesso esclusivo agli autorizzati per le finalità strettamente necessarie al processo di controllo e certificazione. L'OdC richiede il consenso scritto all'operatore per cedere a terzi le informazioni, fatta eccezione per quelle informazioni obbligatorie da trasmettere alle Autorità Competenti e all'Ente di accreditamento. L'OdC, notifica agli operatori l'informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

16 PUBBLICITA E TRASPARENZA

Nel sito internet www.bioagricert.org BAC pubblica tutti i documenti del sistema di certificazione destinati all'operatore e approvati dal MASAF.

17 USO DEI MARCHI E DEI RIFERIMENTI ALLA CERTIFICAZIONE

L'operatore, nel rendere pubblica la notizia di aver ottenuto la certificazione, deve rispettare le seguenti condizioni:

1. deve fare riferimenti chiari ed esclusivi ai prodotti per i quali si è ottenuta la certificazione e assicurare che non nasca confusione presso il consumatore con prodotti della propria azienda non certificati;
2. non deve usare la certificazione in alcun modo che possa ledere l'immagine di Bioagricert, accertandosi che anche nelle comunicazioni o dichiarazioni riguardanti la certificazione rilasciata, non vi siano aspetti che alterano la corretta interpretazione della certificazione;
3. qualora l'operatore fornisca a terza copia della propria certificazione, essa deve essere riportata integralmente se non diversamente previsto nello schema di certificazione.

La pubblicità ingannevole è considerata una non conformità e pertanto oggetto di provvedimenti da parte di BAC. Le false rivendicazioni, nonché la contraffazione dei certificati e dei marchi, sono perseguite legalmente.

18 MODULISTICA

Ad eccezione dei Moduli predisposti per gli operatori sono proposti alcuni formati cartacei, non aventi carattere obbligatorio, predisposti da BAC ai fini della registrazione in autocontrollo delle operazioni aziendali. Gli operatori interessati possono utilizzare tali formati ovvero impiegarne altri, anche su supporto elettronico, ancorché siano equivalenti per natura e qualità delle informazioni riportate.